



# ELEZIONE DEL CAL CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI

01

## Chi può votare?

Possono votare tutti i Sindaci ed i Consiglieri Comunali dei Comuni della Regione Lazio.

02

## Quando si vota?

Si vota il 09 Novembre 2023 dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

03

## Dove si vota?

Si vota nel seggio istituito presso il Comune Capoluogo di ogni Provincia o nel Seggio istituito presso il Consiglio Comunale di appartenenza (se lo stesso è stato istituito entro il 25 Ottobre 2023).

04

## Adempimenti per i Comuni

- **Entro il 25 ottobre 2023**, convocazione, per il giorno 9 novembre 2023, dei Consigli comunali dei Comuni non capoluogo degli enti di area vasta con funzioni di seggio elettorale e comunicazione della convocazione all'Ufficio per le Elezioni del Cal indicando: la composizione del seggio elettorale, l'elenco degli aventi diritto e l'orario di svolgimento delle elezioni. (DCR 31 marzo 2021 N. 2, art.7, comma 1);
- **Entro il 26 ottobre 2023**, in caso di mancata convocazione del Consiglio comunale con funzioni di seggio elettorale, trasmissione all'Ufficio per le Elezioni del Cal dell'elenco degli aventi diritto al voto. (DCR 31 MARZO 201 N. 2, art. 7 comma 3);
- **Entro il 5 novembre 2023**: 1) comunicazione del Presidente del Consiglio comunale ai consiglieri comunali delle modalità di votazione; 2) comunicazione della sede del seggio elettorale presso il Comune capoluogo degli enti di area vasta in caso di mancata convocazione del Consiglio comunale (DCR 31 MARZO 2021 N. 2, art. 7, comma 3);
- **Il 5 novembre 2023**, affissione del manifesto elettorale nell'albo pretorio del Comune (DCR 31 MARZO 2021 N. 2, art. 8, comma 1);
- **Il 9 novembre 2023**, al termine delle operazioni di scrutinio, trasmissione a mezzo posta certificata all'Ufficio per le Elezioni del Cal dei verbali di votazione. (DCR 31 MARZO 2021 N. 2, art. 9, comma 4);
- **IMPORTANTE: Il 10 novembre 2023**, dalle ore 10 alle 14.30, il materiale originale di votazione DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE CONSEGNATO A MANO E NON INVIATO CON ALTRI MEZZI, presso il seggio elettorale costituito nel Comune capoluogo degli enti di area vasta. (DCR 31 MARZO 2021 N. 2, art. 9, comma 4);
- **PRECISAZIONE**: Non occorre che vi sia il numero legale affinché la votazione sia valida;
- **CONSIGLIO IMPORTANTE**: Si consiglia vivamente di effettuare le operazioni di voto presso il proprio Consiglio Comunale per garantire maggiore affluenza e minori disagi agli aventi diritto al voto;